

**Servizio Politiche Fiscali e Previdenziali  
UIL**

**FINANZIARIA 2007**

*LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI*

- **L'IRPEF**
- **LE ADDIZIONALI IRPEF**
- **L'IMPOSTA DI SCOPO**
- **GLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE**
- **L'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI**
- **LA TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI**
- **LA RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA**
- **LA RIFORMA DEL CATASTO**

## **IRPEF: LA NUOVA TASSAZIONE DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.**

### **Premessa**

La legge finanziaria 2007 (n. 296 del 27.12.2006, pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006), ha profondamente modificato il sistema di tassazione delle persone fisiche.

Le principali novità riguardano:

- a) le aliquote d'imposta e gli scaglioni di reddito;
- b) il ripristino del sistema delle detrazioni d'imposta per familiari a carico variabili in relazione al reddito complessivo, che con il secondo modulo della riforma Tremonti del 2005 erano state trasformate in deduzioni.
- c) sostituzione della "no tax area" con un sistema di detrazioni d'imposta differenziato per tipologia di reddito (lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, ecc.).

Restano invariate le detrazioni (spese sanitarie, spese veterinarie, spese per interessi passivi ed oneri accessori per mutui, spese per l'istruzione, spese funebri, erogazioni liberali, assicurazioni ecc) e le deduzioni (contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e volontari, assegni al coniuge, altri oneri quali assegni alimentari, rendite, vitalizi e assegni periodici ecc,) per oneri sostenuti dai contribuenti.

Sono, inoltre, previste agevolazioni per le spese sostenute per l'istruzione dei figli (i canoni di locazione pagati dagli universitari che studiano in una università diversa da quella in cui risiedono saranno deducibili) per l'iscrizione a palestre o piscine dei ragazzi dai 5 ai 18 anni e le spese per le collaboratrici domestiche.

La riforma Irpef favorisce i nuclei numerosi con agevolazioni in presenza di più di tre figli e bambini inferiori a tre anni, chi ha a carico familiari con problemi di disabilità ed i contribuenti più anziani.

Per i lavoratori dipendenti e per i pensionati gli effetti delle nuove disposizioni saranno visibili nella busta paga o nella rata di pensione di gennaio 2007.

Per gli altri contribuenti gli effetti della riforma dell'Irpef potranno essere verificati con la dichiarazione dei redditi percepiti nel 2007 che dovrà essere presentata nel 2008.

Sempre dal mese di gennaio 2007 scatteranno, per i contribuenti che ne hanno diritto, i nuovi assegni per il nucleo familiare, i cui importi rivisti ed aumentati come meglio vedremo in seguito, variano a seconda della composizione del nucleo familiare e del reddito posseduto.

Il combinarsi della nuova struttura dell'Irpef ed i nuovi assegni agevola in particolare i lavoratori dipendenti con redditi non superiori a 40.000 euro lordi annui.

Secondo i dati resi noti dall'Inps dal 1° gennaio 2007 9.401.653 pensionati avranno un carico fiscale minore e di essi il 95% si colloca nella fascia di reddito fino a 30.000 euro ed il 52% nella fascia fino a 16.000 euro.

### ***Le nuove aliquote fiscali e gli scaglioni di reddito***

Le nuove aliquote Irpef sono cinque: la più bassa e quella più elevata rimangono invariate, essendo confermate al 23 e al 43 per cento; sono state invece modificati gli scaglioni di reddito e le aliquote intermedie. Questo è lo schema per il calcolo dell'Irpef del 2007:

reddito imponibile	Aliquota	Irpef (lorda)
fino a 15.000 euro	23%	23% del reddito
da 15.001 a 28.000 euro	27%	3.450 + 27% sulla parte eccedente 15.000 euro
da 28.001 a 55.000 euro	38%	6.960 + 38% sulla parte eccedente 28.000 euro
da 55.001 a 75.000 euro	41%	17.220 + 41% sulla parte eccedente 55.000 euro
oltre 75.000 euro	43%	25.420 + 43% sulla parte eccedente 75.000 euro

### ***Come si calcola l'imposta***



## LE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

Una modifica rilevante per la determinazione dell'Irpef è rappresentata, come si è già fatto cenno, dalla sostituzione delle deduzioni per carichi familiari con le detrazioni d'imposta, cui hanno diritto i contribuenti che con il proprio reddito provvedono al mantenimento del coniuge, dei figli o di altri familiari a carico.

Si ricorda che le detrazioni per il coniuge e gli altri familiari spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Nel calcolo del predetto limite vanno computate anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

### 1. LE DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO (non legalmente ed effettivamente separato):

- *reddito complessivo fino a 15.000 euro*  
800 euro – l'importo derivante dal seguente calcolo:  

$$110 \times (\text{reddito complessivo} : 15.000)$$
  - se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 euro
  - se uguale a zero la detrazione non spetta.
- *reddito complessivo compreso fra 15.001 e 40.000*  
**690 euro (detrazione fissa)**

- *reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000*  
**690 euro**(detrazione base) **X il coefficiente** derivante dal seguente calcolo:

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è **uguale a zero** la detrazione non spetta.

Le predette detrazioni sono aumentate di:

- 10 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.001 euro ma non a 29.200;
- 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.201 euro ma non a 34.700 euro;
- 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.701 ma non a 35.000;
  
- 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.001 euro ma non a 35.100 euro;
  
  
- 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 ma non a 35.200 euro.

### **Esempi calcolo della detrazione d'imposta per coniuge a carico**

Per passare dalle detrazioni "teoriche" o detrazioni "base" a quelle effettivamente spettanti in ragione del reddito complessivo posseduto, dal contribuente occorre effettuare dei calcoli che implicano i passaggi riportati negli esempi che seguono.

a) *reddito complessivo di 13.500 euro:*

$$800 - (110 \times 13.500/15.000) = 800 - (110 \times 0.9) = 800 - 99 = 701$$

La detrazione effettiva è dunque pari a **701 euro**.

b) *reddito complessivo di 30.000 euro:*

in questo caso non va fatto alcun calcolo poiché la detrazione spettante è quella fissa di 690 euro, alla quale va aggiunto l'importo di 20 euro (reddito compreso nella fascia tra 29.201 e 34.700 euro), per un totale di **710 euro**.

c) *reddito complessivo di 60.000 euro:*

$$690 \times [(80.000 - 60.000)/40.000] = 690 \times 0.5 = \mathbf{345 \text{ euro.}}$$

d) *reddito complessivo 85.000 euro:*

$690 \times [(80.000 - 85.000)/40.000] = 690 \times 0,000$ . Il risultato del rapporto è pari a zero, pertanto la detrazione non spetta.

## **2. LE DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO**

- **900 euro** per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- **800 euro** per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;

Gli importi predetti sono aumentati di **220 euro** per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'art.3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Pertanto:

Figlio portatore di handicap di età < a 3 anni (900+220) = **1.120 euro**

Figlio portatore di handicap di età > a 3 anni(800+220) = **1.020 euro.**

**Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.**

Le detrazioni sopra riportate sono solo teoriche in quanto l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito.

Per determinare la detrazione effettiva occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali) seguente:

**95.000 – reddito complessivo**

**95.000**

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

L'importo di 95.000 è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Conseguentemente, ad esempio, con tre figli a carico l'importo passa a 125.000 euro, con quattro figli a carico a 140.000 ecc.

### **La ripartizione delle detrazioni per figli a carico fra i coniugi.**

Le detrazioni per i figli non si possono più ripartire liberamente tra i genitori, essendo stata prevista la spartizione al 50% della somma spettante tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

In alternativa, se c'è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato.

Il nuovo meccanismo di ripartizione della detrazione spettante ai genitori per i figli a carico, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, è diretto ad evitare che la suddetta detrazione sia riconosciuta in tutto o in parte a un genitore che non ne può usufruire o per superamento dell'importo di reddito complessivo oltre il quale la detrazione non spetta, ovvero per incapacità del genitore con reddito più basso, cioè quando tutte le detrazioni di cui può beneficiare sono superiori all'imposta lorda. In questa ipotesi l'importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri

tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi e quindi parte delle detrazioni spettanti andrebbero perdute.

Per i coniugi separati e divorziati E', infatti, previsto, nell'ipotesi in cui il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari, non possa usufruire, in tutto o in parte, della detrazione, per limiti di reddito, che la detrazione stessa è assegnata per intero all'altro genitore, il quale è tenuto a riversare al genitore affidatario l'intera detrazione o, in caso di affidamento congiunto, il cinquanta per cento.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è ora disposto :

- se non c'è accordo tra i genitori, la detrazione spetta al genitore affidatario o, se l'affidamento è congiunto o condiviso, va ripartita al 50%,
- quando il genitore affidatario (o in caso di affidamento congiunto uno dei due) è incapiente la detrazione è assegnata all'altro genitore. In questo caso, se non c'è un accordo diverso fra le parti, il genitore che fruisce per intero della detrazione deve versare all'altro genitore affidatario un importo pari alla maggiore detrazione fruita.

### **Esempio di calcolo della detrazione d'imposta per figli a carico**

Coniugi con tre figli a carico maggiori di tre anni e un reddito complessivo di 30.000 euro il primo e 25.000 euro il secondo.

Detrazione teorica totale: 2400 (800 x 3), pari a 1200 euro per genitore.

Ipotizziamo una ripartizione al 50% tra i genitori (1200 euro ciascuno).

Per passare alle detrazioni **effettive** occorrono i seguenti calcoli.

1° coniuge:

$$1.200 \times [(125.000 - 30.000)/125.000] = 1.200 \times 0,76 = \mathbf{912}$$

2° coniuge:

$$1.200 \times [(125.000 - 25.000)/125.000] = 1.200 \times 0,8 = \mathbf{960}$$

$$\text{Detrazione complessiva} \quad \mathbf{1.872}$$

Se, anziché al 50%, si decidesse di attribuire la stessa al genitore con reddito più elevato, la situazione sarebbe la seguente:

$$2.400 \times [(125.000 - 30.000)/125.000] = 2.400 \times 0,76 = \mathbf{1.824}$$

In questa ipotesi di accordo la detrazione complessiva diminuisce di 48 euro (1.872-1.824) e quindi non risulta conveniente a meno che il coniuge con reddito più basso non risulti incapiente.

### **3. LE DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO**

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a **750** euro.  
Per calcolare la detrazione effettivamente spettante si moltiplica la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

**80.000 – reddito complessivo**

**80.000**

Se il risultato è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.

## **LE DETRAZIONI PER TIPO DI REDDITO**

Con la riforma dell'Irpef in vigore dal 2003 al 2006 - Riforma Tremonti - la progressività dell'imposizione era affidata alla cosiddetta "no tax area",

differenziata per tipologia di reddito e decrescente al crescere del reddito complessivo, fino ad annullarsi a 25.000 euro.

Nella nuova Irpef 2007 il compito di assicurare il principio costituzionale della progressività del prelievo è stato affidato, oltreché alle nuove aliquote ed ai nuovi scaglioni, ad un sistema di detrazioni d'imposta in funzione della tipologia di reddito posseduto (derivante da lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo ecc.).

Analogamente a quanto previsto per i familiari a carico, anche le detrazioni per tipo di reddito spettano in misura decrescente man mano che il reddito aumenta, fino ad annullarsi a 55.000 euro di reddito complessivo.

Le detrazioni per i lavoratori dipendenti e per pensionati vanno rapportate al periodo di lavoro o di pensione nell'anno e in presenza di più tipologie di reddito, gli importi non sono cumulabili, ma è consentito al contribuente di avvalersi di quella più conveniente.

### **A) LE DETRAZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI**

- *reddito complessivo non superiore a 8.000 euro*: **1.840** euro, da rideterminare con riferimento al periodo di lavoro nell'anno. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può, in ogni caso, essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, la rideterminazione della detrazione in rapporto al periodo di lavoro nell'anno non può ridurre la detrazione stessa ad un importo inferiore a 1.380 euro.

Non è chiaro se tale previsione si applichi ai contribuenti che hanno svolto esclusivamente lavoro dipendente a tempo determinato o anche ai soggetti che hanno svolto nello stesso anno sia lavoro dipendente a tempo determinato che a tempo indeterminato. Un chiarimento al riguardo si potrà avere da parte del Ministero in sede di emanazione delle relative circolari esplicative.

- *reddito complessivo superiore a 8.000 euro ma non a 15,000 euro*  
**1.338** euro + l'importo derivante dal seguente calcolo:  
**505 euro X  $\frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000}$**

- *reddito complessivo superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro*  
**1338** euro X il **coefficiente** derivante dal seguente calcolo;:  
 **$\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$**

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali.

Le predette detrazioni sono aumentate di:

- 10 euro se il reddito complessivo è compreso tra superiore ai 23.001 e i 24.000 euro;
- 20 euro, se il reddito complessivo è compreso fra i 24.001 e i 25.000 euro;
- 30 euro, se il reddito complessivo è compreso fra i 25.001 e i 26.000 euro;
  
- 40 euro, se il reddito complessivo è compreso fra i 26.001 e i 27.700 euro;
- 25 euro, se il reddito complessivo è compreso fra i 27.701 e i 28.000 euro.

### **Esempi di calcolo della detrazione per lavoro dipendente**

a) *reddito complessivo di lavoro dipendente di 22.000 euro*

$$1.338 \times [(55.000 - 22.000)/40.000] = 1338 \times 0,82,5 = \mathbf{1.103,85}$$

**(detrazione spettante).**

b) *reddito complessivo 14.500 euro*

$$1338 + [502 \times (\frac{15.000 - 14.500}{7.000})] = 1338 + (502 \times 0,0714) =$$
$$1338 + 35,84 = \mathbf{1373,84}$$

c) *reddito complessivo 25.000*

$$1338 \times (\frac{55.000 - 25.000}{40.000}) = 1338 \times 0,75 = \mathbf{1003,5 + 20 = 1023,5 euro}$$

d) *reddito complessivo 54.000*

$$1338 \times (\frac{55.000 - 54.000}{40.000}) = 1338 \times 0,025 = \mathbf{33,45}$$

## B) LE DETRAZIONI PER REDDITI DA PENSIONE

### 1. Pensionati di età inferiore a 75 anni

- *reddito complessivo non superiore a 7,500 euro: **1.725 euro.***

L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;

- *reddito complessivo compreso tra 7.501 e 15.000 euro*

**1.255 euro** + l'importo derivante dal seguente calcolo :

$$\mathbf{470 \text{ euro} \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.500}}$$

- *reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 euro*

**1.255 euro X il coefficiente** derivante dal seguente calcolo :

$$\mathbf{\frac{55.000 \text{ euro} - \text{reddito complessivo}}{40.000}}$$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

### 2. Pensionati di età non inferiore a 75 anni

- *reddito complessivo fino a 7.750 euro: **1.783 euro.***

inferiore a **713 euro**; L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere **euro**;

- *reddito complessivo compreso tra 7.751 e 15.000 euro*

**1.297 euro** + l'importo derivante dal seguente calcolo :

$$\mathbf{486 \text{ euro} \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.250}}$$

- *reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 euro.*

**1.297 euro X il coefficiente** derivante dal seguente calcolo :

$$\mathbf{\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}}$$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali.

### Esempi di calcolo della detrazione per redditi da pensione

a) *Pensionato di 75 anni con un reddito complessivo annuo di 14.000 euro*

$$\mathbf{1.297 + 486 \times [(15.000 - 14.000)/7.250] = 1.297 + 67.01 = 1.364.01}$$

b) *Pensionato di 66 anni con un reddito complessivo di 18.000 euro*

$$\mathbf{1.255 \text{ euro} \times \frac{(55.000 - 18.000)}{40.000} = 1.255 \times 0.9250 = 1.161}$$

c) Pensionato di anni 70 con un reddito complessivo di 50.000 euro

$$1.255 \text{ euro} \times \frac{(55.000 - 50.000)}{40.000} = 1.255 \times 0.1250 = \mathbf{156.87}$$

**I Pensionati con reddito complessivo non superiore a 7.500, redditi di terreni per un importo non superiore a 185.92 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze non pagano l'imposta.**

### C) LE DETRAZIONI PER ALTRI REDDITI

Reddito complessivo fino a 4.800 euro : **1.104 euro**

Reddito complessivo compreso tra 4.801 e 55.000 euro :

1.104 euro (detrazione base) X **il coefficiente** derivante dal rapporto :

$$\frac{\mathbf{55.000 - reddito complessivo}}{\mathbf{50.200}}$$

### Esempio di calcolo della detrazione per altri redditi

a) Reddito complessivo 25.000 euro

$$1.104 \text{ euro} \times \frac{[(55.000 - 25.000)]}{50.200} = 1.104 \times 0.5976 = \mathbf{659.75}$$

b) reddito complessivo 40.000 euro

$$1.104 \times \frac{[(55.0000 - 40.0000)]}{50.200} = 1.104 \times 0.2988 = \mathbf{329.88}$$

### LA NUOVA AREA DI ESENZIONE DALL'IRPEF

Il nuovo sistema di detrazioni ha ampliato l'area di esenzione, la "no tax area" , che è divenuta la seguente:

- a) **8.000 euro** per lavoratori dipendenti (in precedenza 7.500);
- b) **7.500 euro** per i pensionati al di sotto di 75 anni (in precedenza 7.000);
- c) **7.750 per** i pensionati di età pari o superiore a 75 anni
- d) **4.800**, indipendentemente dal numero dei giorni lavorati nell'anno, per i contribuenti con altri tipi di reddito (in precedenza il limite era di 4.500).

### LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER IL T.F.R.

La clausola di salvaguardia, introdotta nel 2003 in occasione dell'entrata in vigore del I° modulo della riforma *Tremonti*, consentiva ai contribuenti di scegliere il sistema di tassazione più conveniente fra quello vigente nel

periodo di imposta interessato (2003) e quello precedente, ma non estendeva i propri effetti alla tassazione del Trattamento di fine rapporto.

Come conseguenza si è avuto un sensibile aggravio fiscale sul Tfr che ha colpito in particolare i redditi più bassi.

Proprio per evitare il verificarsi di una analoga situazione, la Legge Finanziaria ha introdotto una specifica clausola di salvaguardia per il trattamento di fine rapporto, che consente di applicare, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni vigenti al 31 dicembre 2006.

## **LE ADDIZIONALI IRPEF**

In materia di addizionali la finanziaria 2007 interviene da un lato sbloccando le delibere dei comuni che eventualmente avevano previsto aumenti di aliquota, congelate ormai da quattro anni, dall'altro elevando l'aliquota massima dallo 0.5 allo 0.8% e senza più alcun tetto massimo annuale (che era pari allo 0.2%)

In altre parole, i Comuni possono aumentare l'aliquota da un anno all'altro, senza altro limite che la misura massima.

Fra le altre novità ricordiamo :

- a) la possibilità del Comune di deliberare soglie di esenzione, cioè di fissare un importo minimo di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta;
- b) l'individuazione del Comune competente e quindi dell'aliquota applicabile deve essere riferita al domicilio fiscale del contribuente al 1° gennaio di ciascun anno, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
- c) l'introduzione dell'acconto sull'addizionale dell'anno in corso, da pagare entro il termine di pagamento del saldo Irpef risultante dalla dichiarazione dei redditi. Per i lavoratori dipendenti e pensionati prevede il sostituto d'imposta attraverso le trattenute **a rate**, in un massimo di **nove rate mensili** a partire dal mese di marzo. Per il 2007 si andranno, pertanto, a cumulare le trattenute del saldo 2006 con le trattenute dell'acconto 2007. Il cumulo cesserà a partire dal 2008, anno in cui l'acconto relativo allo stesso 2008 si sommerà al restante 70% del saldo di addizionale 2007.
- d) Il versamento delle addizionali avverrà direttamente a favore dei comuni, attraverso appositi codici tributo.

Rimangono ferme le norme in materia di addizionale **regionale** e relative alla determinazione della residenza, che rimane ancorata al 31 dicembre dell'anno di riferimento, e di prelievo, che verrà effettuato dal sostituto d'imposta nell'anno successivo a quello di riferimento, in undici, dieci o nove rate, a seconda se i conguagli vengono effettuati, rispettivamente, a dicembre, gennaio o febbraio. Va evidenziato che la riforma Irpef 2007 avrà una ricaduta sul calcolo delle basi imponibili delle addizionali. Ciò in conseguenza del ritorno al sistema delle detrazioni per carichi di famiglia al posto delle deduzioni introdotte nel 2005 con la "no tax family area", che

riducevano l'imponibile sia ai fini dell'Irpef sia ai fini delle addizionali. E' stato calcolato che, *applicando le addizionali regionali e comunali vigenti nel 2006*, la maggiore tassazione delle addizionali regionali e comunali in conseguenza dell'aumento delle basi imponibili indotto dalla riforma 2007, per i redditi superiori ai 20mila euro, supererebbe, il beneficio della nuova tassazione Irpef.

### **L'IMPOSTA DI SCOPO**

I comuni possono deliberare l'istituzione di una imposta di scopo per finanziare la realizzazione delle seguenti opere pubbliche:

- a) trasporto pubblico;
- b) opere viarie, con esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;
- c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;
- d) opere di risistemazione di parchi e giardini;
- e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici.

L'imposta si applica sulla base imponibile dell'ICI con una aliquota che il Comune può individuare fino alla misura massima dello 0.5 per mille.

Le principali regole applicative sono dunque desunte da quelle stabilite per l'Ici e il gettito del tributo di scopo non può superare il 30% della cifra complessiva che serve per il finanziamento dell'opera da eseguire.

Viene stabilito che ove il Comune non inizi i lavori entro due anni dalla data prevista vi è l'obbligo di rimborsare, d'ufficio, l'intera cifra versata dai contribuenti, entro i due anni successivi.

### **GLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE**

Le novità di maggiore rilievo introdotte dalla legge finanziaria sulla misura e sulle modalità di determinazione degli assegni familiari riguardano in particolare:

- a) l'individuazione del nucleo familiare in base al numero degli altri componenti oltre ai genitori, ovvero al genitore solo. In buona sostanza muta il criterio di individuazione dello specifico nucleo familiare, non rilevando più la presenza di uno solo ovvero di entrambi i genitori (salvo il riconoscimento dell'assegno aggiuntivo per alcuni nuclei monoparentali), ma il numero degli altri componenti.
- b) per i nuclei monoparentali (quelli, cioè, costituiti da un solo genitore) è stato introdotto un assegno aggiuntivo che si somma a quello base e che è riservato a quelle situazioni familiari in cui, oltre al genitore, vi siano almeno tre componenti.

### **la misura dell'assegno spettante**

Gli importi dei nuovi assegni sono dettagliatamente indicati nella tabella 1 allegata alla legge Finanziaria di seguito riportata.

TABELLA 1  
(Articolo 1, comma 11)

<i>Numero di componenti il nucleo familiare oltre i genitori o il genitore</i>	<i>Importo annuale dell'assegno</i>
<i>1 componente oltre i genitori o il genitore</i>	
Fino a 12.500 euro di reddito familiare:	1.650 euro.
Oltre 12.500 euro:	L'importo decresce di 9,3 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 euro e fino a un reddito di 24.000 euro; oltre 24.000 euro l'importo decresce di 0,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 40.000 euro; oltre 40.000 euro l'importo decresce di 2,3 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
<i>2 componenti oltre i genitori o il genitore</i>	
Fino a 12.500 euro di reddito familiare:	3.100 euro.
Oltre 12.500 euro:	L'importo decresce di 13 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 euro e fino a un reddito di 29.000 euro; oltre 29.000 euro l'importo decresce di 0,9 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 40.000 euro; oltre 40.000 euro l'importo decresce di 3,1 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
<i>3 componenti oltre i genitori o il genitore</i>	
Fino a 12.500 euro di reddito familiare:	4.500 euro.
Oltre 12.500 euro:	L'importo decresce di 11,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 euro e fino a un reddito di 34.700 euro; oltre 34.700 euro l'importo decresce di 1,4 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 40.000 euro; oltre 40.000 euro l'importo decresce di 4,8 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.

<i>4 componenti oltre i genitori o il genitore</i>	
Fino a 12.500 euro di reddito familiare:	6.000 euro.
Oltre 12.500 euro:	L'importo decresce di 5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 euro e fino a un reddito di 21.300 euro; oltre 21.300 euro l'importo decresce di 10,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 36.100 euro; oltre 36.100 euro l'importo decresce di 19,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 45.000 euro; oltre 45.000 euro l'importo decresce di 6,2 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
<i>5 componenti oltre i genitori o il genitore</i>	
Fino a 12.500 euro di reddito familiare:	7.500 euro.
Oltre 12.500 euro:	L'importo decresce di 7,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 euro e fino a un reddito di 21.300 euro; oltre 21.300 euro l'importo decresce di 11,2 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 36.100 euro; oltre 36.100 euro l'importo decresce di 1,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 39.000 euro; oltre 39.000 euro l'importo decresce di 25 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 45.000 euro; oltre 45.000 euro l'importo decresce di 8,8 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.

<i>Assegno aggiuntivo per nuclei con un solo genitore e 3 componenti oltre il genitore</i>	<i>Importo annuale dell'assegno aggiuntivo</i>
Fino a 14.500 euro di reddito familiare:	1.000 euro.
Oltre 14.500 euro:	L'importo dell'assegno aggiuntivo decresce di 8,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 14.500 euro fino ad azzerarsi.

<i>Assegno aggiuntivo per nuclei con un solo genitore e 4 componenti oltre il genitore</i>	<i>Importo annuale dell'assegno aggiuntivo</i>
Fino a 14.500 euro di reddito familiare:	1.000 euro.
Oltre 14.500 euro:	L'importo dell'assegno aggiuntivo decresce di 1,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 14.500 euro fino a 53.000 euro; oltre 53.000 euro l'importo dell'assegno aggiuntivo decresce di 1,4 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.

<i>Assegno aggiuntivo per nuclei con un solo genitore e 5 componenti oltre il genitore</i>	<i>Importo annuale dell'assegno aggiuntivo</i>
Fino a 21.300 euro di reddito familiare:	1.550 euro.
Oltre 21.300 euro:	L'importo dell'assegno aggiuntivo decresce di 1,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 21.300 euro fino a 56.000 euro; oltre 56.000 euro l'importo dell'assegno aggiuntivo decresce di 2,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.

<i>Nuclei con più di 5 componenti oltre i genitori o il genitore</i>	<i>Importo annuale dell'assegno</i>
	L'importo dell'assegno è quello previsto per i nuclei con 5 componenti oltre i genitori o il genitore (comprensivo, nel caso di nucleo con un solo genitore, dell'assegno aggiuntivo) maggiorato di un ulteriore 15 per cento nonché di 660 euro per ogni componente oltre il quinto.

Nel caso di nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti dei genitori o del genitore, l'importo annuale dell'assegno deve essere ridotto: *a)* in presenza di un solo figlio, di 125 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 650 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; *b)* in presenza di almeno due figli, di 650 euro per ogni fratello, sorella o nipote presenti nel nucleo.

## L'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

L'imposta di successione, soppressa dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, è stata reintrodotta nel nostro ordinamento dalla legge di conversione del Decreto legge n. 262/2006, alla quale la legge Finanziaria apporta alcuni significative modifiche di seguito indicate.

Beneficiari della donazione e della successione sono:

- a) il coniuge e parenti in linea retta: **l'aliquota è del 4%** (ma con una **franchigia di 1 milione di euro** da moltiplicare tante volte quanti sono i beneficiari);
- b) i fratelli e le sorelle : **l'aliquota è del 6% (con franchigia di 100.000 euro** da moltiplicare tante volte quanti sono i beneficiari);
- c) gli altri parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado: **aliquota del 6%** senza alcuna franchigia;
- d) altri soggetti diversi dai precedenti: **l'aliquota è dell'8%** senza alcuna franchigia.

Oggetto della tassazione per successione e donazione sono:

1. **gli immobili** ai quali si applicano pure le imposte ipotecarie del 2% e catastali dell'1%, la cui valutazione avviene, di regola, mediante la moltiplicazione delle rendite catastali con i coefficienti di aggiornamento. Se almeno uno dei beneficiari della successione oppure uno dei donatari si trovino nelle condizioni di poter richiedere i benefici dell'acquisto "prima casa", le imposte catastali ed ipotecarie sono dovute nella misura fissa di 168 euro ciascuna;
2. **le obbligazioni;**
3. **il danaro;**

4. **i beni mobili in genere**(ad esempio il mobilio e i gioielli);
5. **le azioni e le quote di partecipazione al capitale di società;**
6. **i crediti, quindi anche le quote di fondi comuni d'investimento.**

#### **aziende o rami d'aziende trasferite ai familiari**

Le successioni o donazioni di aziende o rami d'azienda, di azioni o quote non sono soggette all'imposta a condizione che i beneficiari proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dal trasferimento. I soggetti che si trovano in queste condizioni ed intendano godere delle agevolazioni debbono presentare una apposita dichiarazione in sede di denuncia di successione o nell'atto di donazione.

I beneficiari che non presentano la predetta dichiarazione, ovvero che cessino l'attività o perdano il controllo della società prima che siano trascorsi i cinque anni dal trasferimento, decadono dalle agevolazioni e debbono pagare l'imposta in misura ordinaria, oltre ad una sanzione pari al 30% dell'importo non versato e gli interessi di mora dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere pagata.

## **LA TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI**

Numerose sono le novità in materia di tassazione degli immobili, fra le quali segnaliamo quelle riferite all'imposta di registro, all'imposta sostitutiva delle plusvalenze, alle nuove regole per mediatori ed agenti immobiliari

### **a) imposta di registro**

#### **1) regola del prezzo valore.**

Per i rogiti stipulati dal 1° gennaio 2007 la facoltà, nei trasferimenti di abitazioni e pertinenze, di applicare le imposte di registro e ipocatastali sul valore "catastale, pur in presenza di un prezzo superiore, è estesa a tutte le cessioni fatte a persone fisiche non esercenti imprese, anche se il venditore è una società. Fino allo scorso anno era invece necessario che entrambe le parti della compravendita fossero persone fisiche.

L'acquirente, se persona fisica, potrà dunque optare per il pagamento dell'imposta di registro sul valore catastale, ferma restando la possibilità per il fisco di rettificare il reddito dell'impresa cedente in base al valore di mercato dell'immobile.

Per chi compra un immobile la tassazione sarà , quindi, più leggera.

#### **2) trasferimenti di terreni in piani particolareggiati**

Sugli atti di compravendita di terreni in piani particolareggiati per programmi di edilizia residenziale convenzionata, *anche se non pubblica*, si applica **l'aliquota dell'1% .**

### **a) imposta sostitutiva sulle plusvalenze.**

La Finanziaria interviene nuovamente sull'imposta sostitutiva per plusvalenze immobiliari dei privati non imprenditori, che in precedenza il decreto legge 262/06 aveva elevato dal 12.50 al 20%. Viene eliminata la possibilità per le cessioni di terreni edificabili di applicare l'imposta sostitutiva e, pertanto, le plusvalenze dovranno essere riportate nella dichiarazione dei redditi Mod. Unico e saranno assoggettate a tassazione separata.

L'opzione per l'imposta sostitutiva resta possibile solo per le compravendite di fabbricati o terreni agricoli posseduti da non più di cinque anni.

### **b) mediatori immobiliari**

Nei rogiti per vendite in cui intervengono i mediatori, oltre ai dati anagrafici dell'intermediario e al compenso dal medesimo percepito con le relative modalità di pagamento, occorrerà indicare anche il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto dalle Camere di Commercio. Mancando l'iscrizione, il notaio dovrà effettuare una comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, gli agenti di affari in mediazione sono obbligati a richiedere la registrazione e quindi sono solidalmente responsabili per il pagamento delle relative imposte, delle "scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività". In altre parole dovranno essere registrati i contratti preliminari (meglio noto come "compromesso") predisposti dagli intermediari che regolano i rapporti fra i contribuenti prima del rogito.

Stante la complessità di altri strumenti giuridici abitualmente utilizzati dai mediatori, (si pensi alla proposta, all'accettazione, alla prelazione, ecc,) saranno le istruzioni operative del Ministero a meglio specificarne i nuovi eventuali adempimenti fiscali.

## **LA RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA**

E' stato prorogato lo sconto Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazioni edilizie, come pure l'applicazione dell'aliquota Iva al 10% sui lavori edili, comprese manutenzione ordinaria e straordinaria.

Si ricorda che anche per le spese di recupero edilizio sostenute nel 2006, la detrazione irpef del 41 o del 36%, che dovrà essere indicata nel Modello Unico 2007 o nel modello 730/2007, per i redditi 2006, deve essere ripartita obbligatoriamente in dieci quote annuali di pari importo.

Per i proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita rispettivamente in cinque o tre quote annuali di, pari importo.

Le condizioni per la detrazione Irpef del 36% per le spese di ristrutturazione sostenute nel 2007 sono le seguenti:

- a) la detrazione del 36% delle spese sostenute è calcolata nel limite massimo di 48 mila euro per unità immobiliare;
- b) i benefici fiscali spettano se il costo della relativa manodopera è evidenziato in fattura.

## **CATASTO**

### **ici**

I comuni trasmetteranno annualmente all'Agenda del territorio, per via telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, in materia di imposta comunale sugli immobili, ove discordanti da quelli catastali, secondo modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

### **passaggio del catasto ai comuni – conservazione degli atti catastali**

A decorrere dal 1° novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite dall'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, fatto salvo quanto stabilito dal comma 196 per la funzione di conservazione degli atti catastali.

Al fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, resta in ogni caso esclusa la possibilità di esercitare le funzioni catastali affidandole a società private, pubbliche o miste pubblico-private.

L'efficacia dell'attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano decorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l'Agenda del territorio e l'ANCI, recante l'individuazione dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione dell'informatizzazione del sistema di banche dati catastali e della capacità organizzativa e tecnica, in relazione al potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La previsione di cui al precedente periodo non si applica ai poli catastali già costituiti.

### **Le convenzioni**

E' in facoltà dei comuni di stipulare convenzioni soltanto con l'Agenda del territorio per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali; le convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso criteri definiti previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,

tenuto conto delle indicazioni contenute nel protocollo di intesa concluso dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI, sono determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi compresi i livelli di qualità che i comuni devono assicurare nell'esercizio diretto, nonché i controlli e le conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento degli stessi, e, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali nonché i termini di comunicazione da parte dei comuni o di loro associazioni dell'avvio della gestione delle funzioni catastali.

### **banche dati**

L'Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, predispone entro il 1° settembre 2007 specifiche modalità d'interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale. Le modalità d'interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale nell'ambito del sistema pubblico di connettività.

### **salvaguardia del livello dei servizi**

L'Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale. L'assegnazione di personale può avere luogo anche mediante distacco.

### **monitoraggio**

Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni in questione, l'Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l'esito della attività realizzata, dandone informazione al Ministro dell'economia e delle finanze ed alle competenti Commissioni parlamentari.

### **I fabbricati rurali**

L'aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede ad inserire in atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. In deroga alle vigenti disposizioni, l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul

proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento.

### **i ricorsi**

i ricorsi avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati; i nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali dal 1° gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

### **perdita requisiti ruralita'**

L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul

terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto.

L'Agenzia con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell'elenco degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.701, e a notificarne i relativi esiti.

### **gli effetti fiscali delle rendite**

Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto- legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni".

### ***riutilizzo commerciale dei dati e delle informazioni catastali e ipotecarie***

I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni catastali, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere un importo fisso annuale determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni ipotecarie, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per cento. L'importo fisso annuale e la percentuale di aumento possono comunque essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall'Agenzia del territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti e dell'andamento delle relative riscossioni.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che possono essere forniti dall'Agenzia del territorio esclusivamente al pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.

Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio.

Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma 371, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi dovuti ai sensi del comma 370 e, nell'ipotesi di dati la cui acquisizione non è soggetta al pagamento di tributi, una sanzione amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni".